

R.G. 130/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 130/2026 RG., promossa

da:

RODOLFO TRONCHINI, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Michela Berzieri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Noceto 43015 (PR), Piazza Risorgimento n. 5;

OPPONENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale *ad lites*, dagli Avv.ti Valeria Girolodi e Renato Vestini del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;

OPPOSTO

nonché contro

S.C.C.I. S.P.A. – SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, C.F. 05870001004, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Svolgimento del processo.

1.1. Con ricorso depositato in data 12.02.2026 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37820250001594248000, notificato in data 7.01.2026, a mezzo del quale l'Istituto convenuto gli aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 17.604,83, a titolo di contributi dovuti e non versati alla Gestione Commercianti sul reddito eccedente il minimale relativo all'anno 2019.

Il medesimo allegava che l'avviso di addebito in questione aveva ad oggetto il recupero contributi ex art. 3 bis D.L. n. 384 del 1992 (sulla base del quale i contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati a fini IRPEF e prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce) ed era stato adottato dall'Istituto convenuto sulla base della comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, la quale, per l'anno d'imposta 2019, aveva accertato un reddito d'impresa pari ad Euro 93.635,00 (risultante dalla somma algebrica della quota di reddito dichiarata ai fini IRPEF derivante dalla partecipazione alla società Union Service S.r.l. di Euro 28.122,00 nonché del reddito di Euro 65.513,00 derivante dalla partecipazione alla Casa Facile S.r.l.).

In via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall'Istituto opposto e, nel merito, lamentava che l'Istituto avesse determinato la contribuzione dovuta dal medesimo prendendo quale base di riferimento anche il reddito imponibile prodotto dalla società ove il medesimo rivestiva la mera qualità di socio (senza l'apporto di alcuna attività lavorativa), con un'interpretazione estensiva non consentita in materia impositiva.

A quest'ultimo riguardo, l'opponente allegava di versare regolarmente la contribuzione quale prestatore d'opera e socio della società Union Service S.r.l. e, per contro, di nulla dovere in relazione ai redditi ricavati dalla partecipazione alla Casa Facile S.r.l. ovvero in relazione ad altri redditi conseguiti.

Concludeva, pertanto, chiedendo che - previa sospensione dell'efficacia esecutiva - fosse accertata e dichiarata la nullità dell'avviso di addebito n. 37820250001594248000.

Rassegnava, dunque, sulla base di tali assunti, le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale di Parma, Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, dichiarare nullo, annullabile, invalido, inefficace, inammissibile, non fondato in fatto e in diritto, non provato o come meglio, per i motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, l'avviso di addebito n. 37820250001594248000 notificato al signor Rodolfo Tronchini in data 7.1.2026, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 37820250001594248000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi esposti nel presente ricorso.”.

1.2. Con memoria dell'11.03.2026, si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., contestando la fondatezza delle pretese attoree e ribadendo l'imputabilità del maggior reddito dichiarato all'anno d'imposta 2019.

L'Istituto opposto rilevava, in particolare, la legittimità del recupero a fronte della previsione di cui all'art. 3 bis della L. 438/92, sostenendo l'irrilevanza della circostanza relativa alla partecipazione o meno del ricorrente alla vita societaria con abitudine e prevalenza.

L'Istituto convenuto evidenziava, in particolare, che, nell'odierna fattispecie, la società Casa Facile S.r.l., dopo aver iscritto a bilancio le proprie poste reddituali attive, essendo residuati utili distribuibili, aveva proceduto alla ripartizione degli stessi tra i propri soci in ragione delle quote di partecipazione e che, dunque, tali dividendi non rappresentavano reddito sociale, ma vero e proprio reddito di impresa erogato ai singoli

soci; reddito che, come tale, risultava assoggettabile, non solo ad imposizione fiscale, ma, altresì, ad imposizione contributiva, essendo lo stesso destinato a sommarsi al restante reddito di impresa conseguito dal percipiente - iscritto alla gestione commercianti - in relazione ad un'altra attività lavorativa.

1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.

1.4. All'udienza del 21.07.2026, previa dichiarazione di contumacia della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps -S.C.C.I. S.P.A., il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, *ex art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c.*

2. I motivi della decisione.

2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2.2. Preliminarmente, va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla S. S.p.A., dei soli crediti contributivi vantati dall'INPS già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.

2.3. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato.

Occorre, sul punto, premettere che l'avviso di addebito opposto intima il pagamento alla Gestione Commercianti della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale conseguito nell'annualità 2019 in relazione ai dividendi distribuiti all'odierno opponente, quale socio al 90%, della società "CASA FACILE S.r.l." (doc. 7 fasc. parte resistente).

In punto di fatto, può dirsi provato, in quanto risultante *per tabulas* e, peraltro, incontestato tra le parti:

- che il ricorrente risulta essere iscritto alla Gestione Commercianti quale prestatore d'opera e socio, nella misura del 35,99 %, della società "Union Service S.r.l.";
- che il contribuente è, altresì, socio, nella misura del 90%, della società "Casa Facile S.r.l." che, nell'anno 2019, ha distribuito dividendi a suo favore;
- che, in particolare, nella dichiarazione dei redditi 2020 per l'annualità 2019, parte opponente ha denunciato redditi imponibili sotto il profilo contributivo, nel quadro RR, per un importo pari ad € 28.122,00, importo relativo ai soli introiti derivanti dalla partecipazione alla società Union Service S.r.l., pretermettendo la denuncia dei dividendi percepiti in ragione della partecipazione alla società Casa Facile S.r.l., pari ad € 65.513,00;
- che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente, ha variato il quadro RR implementandolo della quota di reddito inferibile dagli utili distribuiti in ragione della partecipazione alla società Casa Facile S.r.l., pari, come detto, ad € 65.513,00;
- che, a seguito di tale variazione, in sede di liquidazione della dichiarazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate, in data 4.10.2022, ha, dunque, inviato al contribuente, presso l'intermediario, la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973, comunicazione a mezzo della quale è stato segnalato il maggior reddito imponibile sotto il profilo contributivo, complessivamente pari ad € € 93.635,00 (doc. 2 fasc. parte resistente);
- che, successivamente, il versamento della maggiore contribuzione dovuta è stato intimato anche dall'Istituto convenuto con comunicazione n. 560026017559K4202407, notificata, per compiuta giacenza, in data 13.09.2024 (doc 3 e doc. 4 fasc. parte resistente);
- che, atteso il mancato spontaneo adempimento ad opera del contribuente, a tali missive ha fatto seguito la notifica dell'avviso di addebito oggetto dell'odierna opposizione (doc. 5 fasc. parte resistente).

Tanto premesso in fatto, quanto all'ecceputa prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995, occorre evidenziare che, dalla data di insorgenza del credito contributivo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (7.01.2026) sono intervenuti validi atti interruttivi del termine di prescrizione, sicché la fattispecie estintiva – anche prescindendo dai due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, e dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, per complessivi 311 giorni² - non può ritenersi perfezionata.

¹ A riguardo, deve evidenziarsi che la contribuzione eccedente il minimale di reddito deve essere versata in due successivi acconti, con scadenza, rispettivamente, al 1° luglio 2019 e al 2 dicembre 2019 ed un saldo con scadenza al 30 giugno 2020, dovendosi, dunque, identificare in tale ultima scadenza la data di insorgenza del credito.

² A riguardo, occorre, invero, evidenziare che la disposizione di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - rubricata "*Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*" - dispone, al comma 2, che: "*I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*".

La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.

A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni; causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall'I.N.P.S. con circolare n. 126 del 10.08.2021:

“4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.

Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:

“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;

b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l’atto interruttivo.

Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).

Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:

a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;

b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.

Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l’ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l’atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.

Come evidenziato, invero, se, da un lato, l'Agenzia delle Entrate, in data 4.10.2022, ha inviato al contribuente, presso l'intermediario, la comunicazione di irregolarità ex art. 36bis D.P.R. 600/1973 – comunicazione a mezzo della quale è stato segnalato il maggior reddito imponibile sotto il profilo contributivo, complessivamente pari ad € 93.635,00 (doc. 2 fasc. parte resistente), dall'altro, il versamento della maggiore contribuzione dovuta è stato intimato anche dall'Istituto convenuto con comunicazione n. 560026017559K4202407, validamente notificata, per compiuta giacenza. in data 13.09.2024 (doc 3 e doc. 4 fasc. parte resistente).

Tale intimazione di pagamento è stata, difatti, regolarmente notificata secondo il procedimento di notifica postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del ricorrente, come è possibile evincere dal certificato di residenza storico versato in atti dall'Istituto opposto e, peraltro, non contestato dal contribuente (doc. 4 fasc. parte resistente).

La S.C. di Cassazione ha, a riguardo, precisato che, nei casi in cui il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), ossia con modalità di notificazione semplificata, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, bensì quelle concernenti il servizio postale "ordinario" (cfr. ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06.06.2012).

Ne discende che l'ufficiale postale non deve compiere altro adempimento se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la conseguenza che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui l'atto è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708/2011 e n. 25128/2013).

Ne consegue, altresì, che il destinatario, qualora intenda contestare la ritualità della notifica, è onerato di proporre querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., con la precisazione che il principio vale anche in caso di deposito della copia dell'avviso di ricevimento che, se non se ne contesta specificamente la conformità all'originale, alla stregua dell'originale medesimo, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale postale mediante la sottoscrizione della stessa, attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. sent. n. 14574/2018).

Ne discende che, in assenza della presentazione della querela di falso, il processo notificatorio degli atti a mezzo posta deve ritenersi perfezionato nella data indicata dall'ufficiale postale.

Tale tematica è stata di recente affrontata - con specifico riferimento agli avvisi di addebito (e, dunque, sulla base di principi, a fortiori, applicabili anche al caso di specie in cui oggetto di notifica è, non già l'avviso di addebito, bensì la comunicazione del debito e la correlata intimazione di pagamento prodromica all'avviso di addebito) – dalla Suprema Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 21847/25, ha, così, affermato: “in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), e, nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023).

2.4. Quanto al merito, giova ribadire che, come precedentemente evidenziato, l'avviso di addebito opposto intima il pagamento della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale conseguito nell'annualità 2019 dovuta alla Gestione

Commercianti in relazione ai redditi di impresa conseguiti dall'opponente quale socio delle due società "Union Service" S.r.l e "Casa Facile" S.r.l.

Orbene, a riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente risulta essere iscritto alla Gestione Commercianti quale socio della società "Union Service" S.r.l. – società commerciale avente ad oggetto attività di intermediazione di beni mobili e immobili, di intermediazione creditizia nonché di redazione di perizie e valutazioni di beni immobili - alla posizione n. 26017559RN, in seguito alla richiesta di iscrizione trasmessa dal medesimo contribuente.

Di talché, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e correlativo obbligo contributivo non può costituire oggetto di contestazione, derivando dalla dichiarazione confessoria di parte ricorrente, la quale ha, peraltro, dato seguito alla stessa versando la relativa contribuzione annuale sulla scorta dei redditi conseguiti dalla partecipazione alla società "Union Service" S.r.l., come allegato dal medesimo sig. Tronchini; a riguardo, deve, invero, rilevarsi come - ad onta delle allegazioni svolte in sede di ricorso - il medesimo abbia riconosciuto, e riconosca tutt'ora, la sussistenza dei requisiti di iscrizione e versamento alla gestione IVS commercianti, ovvero la prestazione di opera lavorativa, a favore della società *de qua*, in via abituale.

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in sede di liquidazione delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente, ha variato il quadro RR implementandolo della quota di reddito inferibile dagli utili distribuiti in ragione della partecipazione alla società Casa Facile S.r.l. (pari ad € 65.513), e, in data 4.10.2022 (doc. 2 fasc. parte resistente), a seguito di tale variazione, in sede di liquidazione della dichiarazione fiscale, ha inviato al contribuente, presso l'intermediario, la comunicazione di irregolarità ex art. 36bis D.P.R. 600/1973; comunicazione a mezzo della quale è stato segnalato il maggior reddito imponibile sul piano contributivo, complessivamente pari ad € 93.635,00.

Tale reddito risulta composto dalla quota di reddito dichiarata ai fini IRPEF per la partecipazione alla società "Casa Facile" S.r.l. di € 65.513,00 nonché dalla somma pari ad € 28.122,00 derivante dalla partecipazione alla società "Union Service S.r.l.".

Ebbene - poiché l'odierno ricorrente, per l'anno *de quo*, aveva inserito, al quadro RR relativo ai contributi previdenziali dovuti, alla voce del reddito imponibile, il solo importo derivante dalla propria partecipazione alla società "Union Service S.r.l." ed il relativo reddito aveva un ammontare inferiore al minimale, non si era ingenerato alcun importo dovuto a titolo di contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale.

Ciò posto in punto di fatto, l'oggetto del contendere è, dunque, se [redacted] - [redacted] a, [redacted]) [redacted] i.

La questione riguarda, dunque, la quantificazione della base imponibile su cui l'iscritto deve pagare i contributi, in quanto la legge prevede che, per le due Gestioni Commercianti ed Artigiani, debbano essere versati i contributi c.d. minimali (a prescindere dal percepimento di un reddito d'impresa) e quelli eccedenti il minimale, in proporzione al reddito percepito se superiore ad una certa soglia variabile ogni anno. Si rileva, infatti, che, diversamente dalla contribuzione dovuta alla Gestione Separata (strettamente dipendente dalla percezione di redditi al punto da essere stata paragonata ad una sorta di imposta dovuta a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa), la contribuzione dovuta alla Gestione Autonomi (Commercianti ed Artigiani) è strettamente collegata allo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'iscritto, tenuto al versamento dei c.d. minimali a prescindere dalla percezione di redditi sol per il fatto di essere iscritto a tale gestione; il tutto, al fine di consentirgli - al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed anagrafica - di usufruire di un adeguato trattamento pensionistico.

Se, tuttavia, il lavoratore autonomo percepisce redditi superiori ad una certa soglia, va versata anche la contribuzione eccedente il minimale parametrata al reddito percepito. In questo contesto, si inserisce il disposto di cui all'art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, secondo

cui “*A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono*”.

In precedenza, la disciplina era differente: l’art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, aveva disposto, al primo comma, che “*A decorrere dal 1° luglio 1990, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dall’attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all’anno precedente*”.

Con la disposizione più recente, i [redacted]
[redacted] si,
[redacted] la
[redacted]

Va, tuttavia, ulteriormente evidenziato come lo schermo societario costituisca uno strumento introdotto dal legislatore (a fronte di maggiori oneri economici e fiscali derivanti dalla costituzione di una società di capitali) proprio per consentire la separazione del patrimonio (ed i redditi) della persona fisica-socio da quello della persona giuridica-società, delle cui obbligazioni il socio non è solidalmente responsabile.

[redacted]
[redacted].
[redacted]
[redacted]
[redacted] e)
[redacted]
ma di capitale.

Vi è, dunque, ad eccezione dell'ipotesi derogatoria della quale si è detto, una netta differenza tra la disciplina fiscale applicabile al socio di società di persone (che, di norma, è amministratore, risponde illimitatamente delle obbligazioni della società e dichiara, pro quota, i redditi prodotti da quest'ultima) e quella applicabile al socio lavoratore di s.r.l.; quest'ultimo, di regola, non risponde, invero, delle obbligazioni della società, e, soprattutto - per quel che rileva in questa sede -, non

si
sa

dagli atti di causa che il ricorrente – oltre a rivestire la qualità di socio lavoratore nella misura del 35,99 %, nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della società “Union Service S.r.l.” – detiene, altresì, una partecipazione sociale nella misura del 90% nell'ambito della società

la
oro
a

E, allora, deve ritenersi che, nella fattispecie in controversia, il

nale (la cui
funzione anche di solidarietà è stata messa in luce in una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4568 del 2021 che si è occupata del versamento della contribuzione dei liberi professionisti), ma

il
minimale; ciò in quanto - lo si ribadisce – se è vero che, di regola, i redditi prodotti

2.5. Conclusivamente, dunque, l'operato dell'Ente impositore, nella determinazione dell'imponibile nel caso che ci occupa, deve essere condiviso e l'avviso di addebito deve essere confermato.

3. Sulle spese di lite.

Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente.

Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio; 2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata; 3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente; 5) dei risultati conseguiti; 6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo

³ Principio, questo, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di confermare, anche da ultimo (cfr. Sez. L -, Ordinanza n. 22901 del 19/08/2024), che "il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)".

E ancora (cfr. Sez. L -, Ordinanza n. 14043 del 26/05/2025): "nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali, ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi".

giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.391,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.
 2. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto n. 37820250001594248000.
 3. Condanna Tronchini Rodolfo alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Istituto convenuto, spese che si liquidano in Euro 5.391,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
- Così deciso in Parma, il 21 luglio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Ilaria Zampieri